



Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

**LABORATORIO DI MONITORAGGIO E ANALISI
SULLE DISCRIMINAZIONI**

RESOCONTO SEMINARIO

gennaio 2015

Resoconto Seminario

"I casi di discriminazione sui *social media*: trattamento e rimozione"

Lunedì 15 dicembre, ore 18.30 - Centro di ricerca "Vittorio Bachelet"

Trattamento e rimozione dei casi di discriminazione che si verificano sui social media costituiscono uno dei principali focus di attenzione dell'attività dell'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali; per tale ragione, il seminario organizzato dal gruppo di ricerca del "Laboratorio di monitoraggio e analisi sulle discriminazioni" – costituito presso il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della LUISS Guido Carli – tenutosi il 15 dicembre 2014, ha previsto, in apertura, una presentazione specifica sulle attività e sugli strumenti di segnalazione dei casi di discriminazione posti in essere dall'UNAR per prevenire e contrastare lo sviluppo del fenomeno discriminatorio anche attraverso il sempre più frequente utilizzo dei social media come mezzo di diffusione. In particolare, ci si è soffermati sull'attività di assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori anche nei procedimenti intrapresi sia in sede amministrativa che giurisdizionale attraverso l'azione dedicata di un apposito Contact center, rispetto al quale sono state illustrate le modalità di funzionamento ed i dati raccolti.

A tale presentazione hanno fatto seguito due interventi tematici dedicati al fenomeno del bullismo e cyberbullismo ed all'analisi del disegno di legge in materia di diffamazione on line.

Il bullismo può essere considerato come espressione di diverse forme di discriminazione che possono manifestarsi tra coetanei e tra adolescenti in generale. Si tratta di un fenomeno che ha subito negli anni un incremento significativo rispetto all'universo dell'online, per questa ragione costituisce una delle tematiche oggetto dell'attività del "Laboratorio di monitoraggio e analisi sulle discriminazioni", con l'obiettivo di indagare il fenomeno rispetto alla rete e ai nuovi media in generale, dal punto di vista dei rischi che questo mezzi possono rappresentare per le nuove generazioni.

Sul versante normativo, in Italia manca una legge specifica sul bullismo e sul cyberbullismo, ma numerose sono le norme con cui il nostro ordinamento prevede e punisce i comportamenti che integrano il fenomeno del bullismo. Ad esempio, oltre alle norme penali, anche il codice civile prevede norme che prevedono la responsabilità e l'obbligo di risarcire i danni causati dai bulli.

Il bullismo si manifesta in tre forme principali. E' diretto quando si manifesta con attacchi sia fisici sia verbali nei confronti della vittima; è indiretto quando si consuma più sul piano psicologico, ad esempio, con l'isolamento sociale e intenzionale di un minore dal gruppo; è elettronico, quando dal piano reale si sposta su quello digitale, con la diffusione di sms, e-mail, messaggi in chat, immagini, mms, video che sono offensivi o non rispettosi della riservatezza e della dignità altrui. È in quest'ultimo caso che si parla di cyberbullismo, fenomeno che costituisce una condotta configurabile laddove la minaccia o la molestia vengono effettuati, appunto, attraverso l'ausilio di internet (ad esempio, nei social network), attraverso il computer o anche i telefoni cellulari. Rispetto al bullismo di tipo tradizionale, esso si distingue per alcune

peculiarità: la difficoltà per la vittima di risalire al molestatore; l'indebolimento delle remore morali, agevolato dalla possibilità di celarsi dietro un nickname; l'assenza di limiti spazio temporali nel senso che il cyberbullismo investe la vittima potenzialmente ogni volta che questa si collega alla Rete.

Ci sono diverse tipologie di cyberbullismo come, ad esempio, il cd. "flaming" (battaglie verbali in forum particolarmente violente, molestie mediante la spedizione di messaggi contenenti insulti), la denigrazione, la sostituzione di persona (farsi passare per qualcun altro/a), la rilevazione di segreti, l'esclusione dal gruppo e l'inganno.

Affinché possa identificarsi un fenomeno di Bullismo devono ricorrere i seguenti elementi: atti persecutori ricorrenti e ripetuti nel tempo che possono essere diretti (come, ad esempio, spinte, calci, etc.) oppure indiretti (come, ad esempio, esclusione dal gruppo, calunnie, prese in giro, etc.); luoghi fisici specifici (come la Scuola) oppure virtuali (via computer on line); presenza della vittima che subisce l'abuso e non riesce a reagire.

Come anticipato, non c'è una legge specifica per il bullismo in Italia; è tuttavia possibile rintracciare diverse norme di legge nel nostro ordinamento tese a tutelare chi subisce il comportamento dei "bulli o cyberbulli", a partire dai principi contenuti nella Costituzione italiana: ci si riferisce, in particolare, al principio di uguaglianza (art 3 Cost.) e, considerato che spesso questi episodi si consumano o sono comunque riconducibili a situazioni legate all'ambiente scolastico, la libertà dell'insegnamento (art 33 Cost.) e il diritto all'istruzione (art 34 Cost.)

Possono poi configurarsi delle specifiche tipologie di violazione sia in riferimento alla legge penale (illecito penale), sia ad alcune norme di diritto privato (illecito civile).

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l'autore del reato (querela).

Per quanto concerne l'imputabilità del soggetto minore, è necessario distinguere tra il minore di anni 14 e quello tra i 14 e i 18 anni. Infatti, il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Per il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni, non essendo imputabile per l'ordinamento giuridico del nostro Paese (art. 97 del codice penale), possono essere adottate misure rieducative. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio. Se l'autore è un minore di età ricompresa tra i 14 e i 18 anni, si applicheranno le norme del processo penale minorile (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988). Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Per quanto riguarda invece l'illecito civile, il riferimento normativo è da rintracciarsi nell'art. 2043 c.c. ("*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*"). Per chiedere il risarcimento del danno, la vittima del fatto deve infatti rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti. La vittima del bullismo

subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e, pertanto, tale danno è risarcibile.

Per quanto attiene al contrasto del fenomeno, in Italia opera l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), un organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) incardinato nel Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale - Ministero dell'Interno, istituito allo scopo di agevolare le persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate crimes o crimini d'odio) nel concreto godimento del diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge ed alla protezione contro le discriminazioni. In ogni caso, la segnalazione di un atto discriminatorio all'Oscad non sostituisce la denuncia di reato alle forze di polizia, né costituisce una modalità di attivazione d'emergenza delle medesime in alternativa al 112 o al 113.

La legislazione comunitaria in materia di tutela dei dati personali si applica anche agli atti di bullismo attraverso internet, telefono e ogni mezzo di comunicazione. In queste norme si prevedono sanzioni anche per gli atti che comportano il furto d'identità e atti persecutori. A questo proposito, il Garante europeo della protezione dei dati personali ha sottolineato come tale normativa può essere efficacemente applicata per proteggere le persone dagli atti di cyberbullismo. Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno in programma la discussione di riforme della legislazione comunitaria al fine di ampliare la tutela per le vittime di persecuzione via internet. La Commissione Europea ha promosso accordi per il contrasto del bullismo con i principali provider di social network mondiali, fra cui Facebook e Myspace. Con i Programmi dell'Unione Europea Daphne e Safer INTERNET sono inoltre finanziate, ogni anno, azioni di contrasto alla violenza anche via internet nei confronti dei minori. Le azioni variano da scambi di buone prassi fra stati europei, campagne di sensibilizzazione, rilevazioni di dati del fenomeno del bullismo in rete e ricerche comparative e progetti di vario genere.

Secondo l'indagine "I ragazzi e il Cyberbullismo" realizzata da Ipsos per Save the Children nel 2013, attraverso 810 interviste con questionari compilati online da ragazzi di età compresa fra 12 e 17 anni, nel periodo che va dal 20 al 26 gennaio 2013, i 2/3 dei minori italiani riconoscono nel cyber bullismo la principale minaccia del proprio tempo. E percepiscono, soprattutto le ragazze, alcuni degli ultimi tragici fatti di cronaca molto (33%) o abbastanza (48%) connessi al fenomeno. Per tanti di loro, il cyber bullismo arriva a compromettere il rendimento scolastico (38%, che sale al 43% nel nord-ovest) erode la volontà di aggregazione della vittima (65%, con picchi del 70% nelle ragazzine tra i 12 e i 14 anni e al centro), e nei peggiori dei casi può comportare serie conseguenze psicologiche come la depressione (57%, percentuale che sale al 63% nelle ragazze tra i 15 e i 17 anni, mentre si abbassa al 51% nel nord-est). Più pericoloso tra le minacce tangibili della nostra era per il 72% dei ragazzi intervistati (percentuale che sale all'85% per i maschi tra i 12 e i 14 anni e al 77% nel sud e nelle isole), più della droga (55%), del pericolo di subire una molestia da un adulto (44%) o del rischio di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile (24%).

Il secondo intervento ha, invece, affrontato il tema della diffamazione a mezzo stampa, con particolare attenzione alle proposte di innovazione della relativa disciplina attualmente in discussione in Parlamento. È, infatti, giunto ormai alla terza lettura il ddl AC 925-B, recante "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al

codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato”.

I sei articoli di cui esso si compone prevedono, anzitutto, un'estensione del campo di applicazione della cd. Legge sulla stampa (n. 47 del 1948) alle testate giornalistiche online registrate presso le cancellerie dei Tribunali ed a quelle radiotelevisive.

Si dispone altresì la modifica della disciplina delle rettifiche che, d'ora in poi, dovrà avvenire a cura del direttore della testata senza l'aggiunta di alcun commento, o risposta, o titolo e – in caso di rettifica su un organo di stampa online – senza modificare la URL (Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet di una risorsa web) della notizia diffamatoria.

In caso di mancata pubblicazione della rettifica, si prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, oltre alla possibilità per il diffamato di ottenere il risarcimento del danno subito che dovrà essere parametrato alla diffusione quantitativa ed alla rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, alla gravità dell'offesa ed all'eventuale effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.

Il ddl in esame estende, altresì, ai giornalisti pubblicisti la disciplina del segreto professionale già prevista per i colleghi professionisti: anche i primi, pertanto, non potranno più essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, salvi i casi in cui sussiste l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Rimane ferma la possibilità per il giudice che avesse motivo di dubitare sulla fondatezza della dichiarazione resa di provvedere agli accertamenti necessari ed ordinare eventualmente la deposizione del testimone.

Due sono, tuttavia, le modifiche di maggior rilievo introdotte dal ddl in corso di approvazione: in primo luogo, la depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa adegua la disciplina penalistica italiana ai contenuti dell'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed alla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha ripetutamente affermato come la previsione di una pena detentiva per tale reato abbia “un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni” e come ciò “non sia compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitazione alla violenza” (sentenza del 2 aprile 2009, Kydonis c. Grecia).

La seconda rilevante novità che il ddl intende introdurre riconosce, invece, una sorta di diritto all'oblio in favore del soggetto che si ritenesse diffamato, il quale, oltre a poter chiedere ed ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, potrà richiedere altresì l'eliminazione, sia dai siti internet delle testate online che dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

Aldilà dell'intreccio di tale previsione con l'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003) che già prevede il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali trattati in violazione di legge, la novella proposta presenta un impatto estremamente

problematico, nella misura in cui la versione attuale del testo non precisa che tale richiesta possa essere avanzata esclusivamente in seguito all'adozione di una sentenza definitiva di condanna per diffamazione.

La previsione, in particolare, trae spunto dalla nota sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014 (cd. sentenza Costeja o sentenza Google) che autorizzava i privati a chiedere ai motori di ricerca la rimozione dei link alle pagine web (cd. deindicizzazione) contenenti i propri dati personali quando, nonostante fossero leciti e veritieri, apparissero inadeguati o comunque non più rilevanti per il decorso del tempo. Alla mancata eliminazione delle notizie diffamatorie dai siti e dai motori di ricerca per inerzia o rifiuto da parte dell'Internet provider conseguirebbe, peraltro, la possibilità di ricorrere in giudizio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), chiedendo che sia il giudice ad ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori, inibendone l'ulteriore diffusione.

La previsione, dunque, che si colloca a metà strada tra un'applicazione estensiva di quanto previsto dalla cd. sentenza Google in materia di tutela dei dati personali e quanto già previsto circa l'eliminazione dei contenuti web lesivi del diritto d'autore, previste dal recente regolamento AGCOM in materia di pirateria informatica, oltre a rappresentare un *unicum* assoluto nel panorama europeo, nell'attuale formulazione potrebbe comportare un pericolo di autocensura, soprattutto da parte delle redazioni di minori dimensioni che difficilmente non accetterebbero la richiesta onde evitare eventuali ripercussioni di carattere giudiziario, essendo prevista la possibilità per il diffamato di chiedere al giudice di ordinare ai siti internet ed ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Stante in quadro normativo che sembrerebbe delinarsi, sarebbe di conseguenza più che legittimo domandarsi, in primo luogo, in base a quali criteri il motore di ricerca valuterà la fondatezza o meno della richiesta e, in secondo luogo, chi può assicurare che una grande corporation del web tratti nel medesimo modo la richiesta proveniente da un cittadino comune e quella di un personaggio famoso o di un politico di rilievo.

Peraltro, qualora fosse confermata la possibilità di avanzare una simile richiesta a prescindere da una sentenza definitiva di condanna per diffamazione, la disposizione che prevede che la richiesta di rimozione possa essere indirizzata non solo alla redazione giornalistica responsabile, ma anche a motori di ricerca, porrebbe il problema – dal relevantissimo impatto sul tema della garanzia dei diritti costituzionali – della sostanziale sostituzione di Google (in quanto leader assoluto dei motori di ricerca) all'autorità giudiziaria.

Complessivamente, pertanto, il ddl in esame si caratterizza per operare una sorta di testa-coda, da una parte, depenalizzando il reato di diffamazione a mezzo stampa e, dall'altro, ammettendo che una richiesta del singolo, eventualmente anche di carattere strumentale, ad un motore di ricerca possa cancellare piuttosto agevolmente il lavoro di un giornalista e di un'intera redazione, senza alcun intervento giurisprudenziale e con buona pace dell'art. 21 della Costituzione. Non si può dunque che auspicare che il Parlamento, nel corso dell'esame del disegno di legge, provveda a modificare tali previsioni.